m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000204.14-10-2026

Ministero dell'istruzione e del merito

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2026-2030

IL MINISTRO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali*";

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante "*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali*";

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante *"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto, n. 400",* e in particolare l'articolo 13 *"Programma statistico nazionale";*

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*, e in particolare gli articoli 14 e 50;

VISTO il decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692, concernente il riordino delle norme relative all'*"Anagrafe nazionale degli studenti";*

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*", e in particolare l'articolo 2, commi 107, lettera *h,* e 109;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", e in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *e)*;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente "*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*", e in particolare l'articolo 8 "*Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione"*;

VISTA la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante *"Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*" e, in particolare, l'articolo 51, comma 7;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'articolo 6, comma 1, che dispone che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 27 ottobre 2023 e s.m.i. recante il "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito*";

VISTO il decreto ministeriale 17 gennaio 2025, n. 6, recante *"Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017, recante "*Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo* 8 *del decreto legislativo* 13 *aprile 2017, n.* 65, *concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni",* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2018, n. 20;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021, recante il Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021-2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2022, n. 84;

CONSIDERATO che il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, adottato con la sopracitata deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021, aveva durata quinquennale con scadenza al 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO che l'articolo 51, comma 7, lett. e) della succitata legge 2 dicembre 2025, n. 182 prevede che *"Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 65 del 2017, costituisce obiettivo strategico del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni "*il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale*";

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede che ciascun comune o bacino territoriale sia tenuto a garantire un livello minimo di posti nei servizi educativi per l'infanzia pari al 33 per cento su base locale in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi;

TENUTO CONTO che, secondo il rapporto ISTAT "Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia - anno educativo 2023/2024" del 2 febbraio 2026, sussiste un divario nel numero di posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia rispetto ai bambini residenti in fascia d'età 0-2 anni, tra Centro-nord e Mezzogiorno, laddove la media nazionale si attesta al 31,6%, mentre nel Sud è pari al 19% e nelle Isole al 19,5%;

TENUTO CONTO che l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 prevede che il Piano di azione nazionale definisca la destinazione delle risorse disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale;

TENUTO CONTO che dal 2019 una parte delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato è stata riservata al riequilibrio territoriale e che dal 2021 al 2025 tale riserva ha riguardato il 20% delle risorse annualmente disponibili per un importo complessivo pari a € 385.523.077,20;

TENUTO CONTO che, per le finalità di riequilibrio territoriale e per il raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni del 33% di copertura dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia, l'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha stanziato, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale destinato ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ora Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, 120 milioni di euro per l'anno 2022, 175 milioni di euro per l'anno 2023, 230 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

TENUTO CONTO che l'Avviso pubblico 48047 del 2/12/2021 afferente al PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" ha riservato il 55,29% delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e il 40% delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni alle Regioni del Mezzogiorno, quindi a finalità di riequilibrio territoriale e che anche l'Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 68047 afferente al medesimo Piano ha riservato agli interventi delle Regioni del Mezzogiorno almeno il 40% delle risorse destinate;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare, accanto al riequilibrio territoriale, anche il consolidamento e la qualificazione dell'offerta educativa rivolta alla fascia d'età compresa tra la nascita e i sei anni nelle Regioni che in questi anni hanno ampliato il numero di posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia con risorse proprie;

RITENUTO, pertanto, vista la disponibilità di numerose altre fonti di finanziamento finalizzate al riequilibrio territoriale, di destinare a tale finalità una quota pari al 10% delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017 (d'ora in poi "Fondo") a decorrere dall'esercizio finanziario 2026;

RITENUTO di assegnare tali risorse destinate a finalità di riequilibrio territoriale alle Regioni in cui sussiste un maggiore divario negativo rispetto alla media nazionale dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito eroga le risorse del Fondo direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali, con priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statali, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'erogazione delle risorse del Fondo esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le Regioni sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale;

RITENUTO di confermare per la durata del presente Piano la previsione di un cofinanziamento della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia a carico del bilancio regionale per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato per ciascuna annualità di riparto del Fondo, secondo quanto già previsto dal Piano di azione nazionale del 5 ottobre 2021;

RITENUTO che la programmazione regionale debba connettersi al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 65 del 2017 e che a tal fine appare necessario, per uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato nel territorio nazionale, che una quota parte di risorse assegnate a livello regionale sia destinata a specifiche azioni, fatta salva la relativa attuazione delle stesse rimessa alle indicazioni presenti nelle programmazioni regionali;

TENUTO CONTO che il PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" ha previsto l'investimento di 3.700 milioni di euro per interventi di edilizia volti alla costruzione di nuovi nidi e nuove scuole dell'infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti;

RITENUTO, pertanto, vista la disponibilità di altre fonti di finanziamento finalizzate alla realizzazione di interventi di edilizia, di destinare le risorse del Fondo principalmente al supporto delle spese di gestione e alla qualificazione dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati e di scuole dell'infanzia statali e paritarie;

RITENUTO che sia prioritario promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali e sostenere la qualificazione del personale educativo e docente attraverso iniziative formative da realizzarsi preferibilmente in modo congiunto, anche in ragione della necessità di attuare le "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" adottate con decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, gli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia" adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 e le "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" adottate con decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, e che a tale fine si ritiene congruo che le programmazioni regionali indirizzino una quota di norma non inferiore al 5 per cento del contributo annuale statale;

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2017 dispone che attraverso l'attuazione del Piano siano gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola

dell'infanzia e che, per raggiungere tale finalità, appare necessario che il Piano pluriennale rechi una specifica misura appositamente dedicata;

TENUTO CONTO della presenza più omogenea e diffusa sul territorio nazionale di scuole dell'infanzia statali e paritarie e della copertura delle suddette scuole nel territorio nazionale per una fascia che oscilla dall'86,12% (Lazio) al 96,89% (Abruzzo) dei bambini tra i 3 e i 5 anni – fonte: Rilevazioni sulle scuole – Dati generali a.s. 2024/2025 rapportata ai dati ISTAT sulla popolazione residente;

RITENUTO che, per contrastare il fenomeno degli anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia, appare efficace adottare una specifica misura, a integrazione del fondo dedicato assegnato annualmente dal Ministero agli Uffici scolastici regionali, volta al potenziamento delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai bambini dai due ai tre anni, aggregate alle scuole dell'infanzia, in quanto la presenza più omogenea e diffusa delle scuole dell'infanzia in tutto il territorio nazionale garantisce la possibilità di copertura del servizio per i bambini della suddetta fascia di età nei territori privi di servizi educativi per l'infanzia, che, peraltro, corrispondono a quelli ove è maggiormente diffuso il fenomeno degli anticipi di iscrizione;

TENUTO CONTO che, al fine di una migliore integrazione delle strutture operanti sull'asse cronologico da zero a sei anni, appare opportuno favorire sul territorio nazionale la diffusione dei Poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017, anche in considerazione della naturale vocazione degli stessi alla ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio funzionale alla effettiva operatività di forme di coordinamento pedagogico territoriale;

CONSIDERATO che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017 prevede che le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmino la costituzione di Poli per l'infanzia e che l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017, disciplinante il Piano di azione nazionale pluriennale, prevede quale specifico obiettivo del Piano anche il progressivo potenziamento delle sezioni primavera;

RAVVISATA la necessità, per le ragioni sopra riportate, di promuovere la diffusione dei Poli per l'infanzia e il potenziamento e la stabilizzazione delle sezioni primavera, al fine di contrastare il fenomeno degli anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia e che, a tal fine, le Regioni che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi dell'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a due anni, inferiore alla media nazionale secondo l'ultimo rapporto ISTAT annualmente disponibile, indirizzino una quota di norma non inferiore al 5 per cento del contributo annuale statale per interventi destinati al finanziamento di Poli per l'infanzia o di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole o inserite in Poli per l'infanzia;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza Unificata del 1° ottobre 2026, repertorio atti n. 126/C.U., dal quale risulta sancita l'intesa sullo schema di decreto in esame;

DECRETA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "*decreto di riparto*", il decreto ministeriale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione;

b) "*decreto legislativo*", il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, come novellato dall'articolo 51, comma 7, della legge 2 dicembre 2025, n. 182;

c) "*DGOSFV – MIM*", la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e del merito;

d) "*Fondo*", il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

e) "*Intesa*", l'Intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

f) "*legge n. 107 del 2015*", la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

g) "*Ministro*" e "*Ministero*", rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione e del merito;

h) "*Piano*", il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

i) "*programmazione*", la programmazione regionale di norma pluriennale degli interventi da finanziare, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, comprensiva degli elementi da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento e corredata dalla scheda riepilogativa afferente alle risorse delle singole annualità (Allegato A);

j) "*quota per il riequilibrio territoriale*", la quota di risorse finanziarie destinata alle Regioni in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale dei posti dei servizi educativi disponibili;

k) "*scuole dell'infanzia*", le scuole statali e paritarie a gestione pubblica e privata, del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 2, commi 2 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

l) "s*ervizi educativi per l'infanzia*", i servizi educativi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e all'art. 51, comma 7, lett. a) della legge 2 dicembre 2025, n. 182;

m) "*sezione primavera*", il servizio educativo per i bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e all'Accordo quadro rep. atti 83/CU del 1° agosto 2013, rinnovato annualmente;

n) "s*istema integrato*", il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita sino ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

o) "*USR*", l'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 2
(Finalità e durata del Piano di azione nazionale pluriennale)

1. È adottato il Piano di azione nazionale pluriennale che definisce, per il quinquennio 2026-2030, la finalizzazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il *sistema integrato*, nei limiti delle risorse del *Fondo* e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri Enti interessati.

2. L'adozione del *Piano* è volta a favorire l'attuazione degli obiettivi strategici del *sistema integrato* di cui all'articolo 4 del *decreto legislativo* e dei principi fondamentali di cui all'articolo 12, comma 4, e all'articolo 14 del *decreto legislativo*.

3. L'Allegato D al presente decreto, del quale costituisce parte integrante ed essenziale, reca gli indicatori desunti dalle Tavole ISTAT relative all'anno educativo 2023/2024 e i dati ministeriali relativi agli iscritti alle scuole dell'infanzia statali e paritarie nell'anno scolastico 2024/2025 per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici.

Articolo 3
(Definizione degli interventi)

1. Il *Piano*, nella sua articolazione quinquennale, prevede interventi, ciascuno riconducibile a una o più delle seguenti tipologie:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, acquisto di arredi, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, manutenzione straordinaria, risparmio energetico e fruibilità, di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie;

c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della *legge n. 107 del 2015*, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano esclusivamente i *servizi educativi per l'infanzia* di cui all'articolo 2, comma 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole dell'infanzia statali e paritarie. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei servizi educativi per l'infanzia operanti nelle Regioni e nei Comuni nei quali non sono ancora state regolamentate le procedure per l'accreditamento alla data di adozione del presente decreto, limitatamente all'esercizio finanziario 2026 è consentito il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) anche in favore dei servizi educativi per l'infanzia convenzionati con i Comuni. Le Regioni e gli Enti locali di cui al periodo precedente si impegnano rispettivamente a disciplinare le attività di accreditamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. f) del *decreto legislativo* e ad accreditare i servizi educativi per l'infanzia nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. b) del *decreto legislativo* entro il termine definito all'articolo 5, comma 4, del presente decreto per la trasmissione della programmazione regionale delle risorse afferenti all'esercizio finanziario 2027.

3. Gli interventi del *Piano* definiti dalla *programmazione* regionale di cui all'articolo 5 perseguono le seguenti finalità:

a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata accreditata, di cui all'articolo 2 del *decreto legislativo*, anche per favorire l'attuazione dell'articolo 9 del medesimo *decreto legislativo*, ove prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;

b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera, di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;

c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'articolo 12, comma 4, del *decreto legislativo*;

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'articolo 3 del *decreto legislativo*;

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della *legge n. 107 del 2015* e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3, lett. e), e al fine di garantire uno sviluppo qualitativo omogeneo del *sistema integrato* sul territorio nazionale, annualmente ciascuna Regione assegna una quota di norma non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) – formazione e coordinamenti pedagogici territoriali – da realizzarsi preferibilmente con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3, lett. b) e c), annualmente le Regioni beneficiarie della *quota per il riequilibrio territoriale* di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) assegnano una quota di norma non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia. Per il raggiungimento delle suddette quote vincolate possono essere impiegate anche le risorse afferenti al cofinanziamento regionale di cui all'articolo 6.

5. Per ciascuna delle annualità di vigenza del *Piano* le Regioni programmano per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) in favore dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati una quota non inferiore al 30% dell'ammontare delle risorse statali assegnate annualmente con *decreto di riparto* adottato dal *Ministro*. Nell'ambito di detta percentuale, in fase di *programmazione* le Regioni riservano una quota a favore dei Comuni in relazione ai nuovi posti attivati nei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati, inclusi quelli avviati con risorse del PNRR. Possono essere impiegate per il raggiungimento della suddetta quota minima anche le risorse afferenti al cofinanziamento regionale di cui all'articolo 6.

6. Per garantire l'efficacia degli interventi la *programmazione* regionale deve prevedere per ciascun beneficiario un'assegnazione di risorse statali non inferiore a euro 1.000,00.

7. Le economie accertate a seguito della completa attuazione degli interventi programmati sono impiegate dai Comuni per finanziare ulteriori interventi, in ogni caso coerenti con le finalità del

Piano, nel rispetto della normativa giuscontabile vigente. Le risorse erogate a valere su un esercizio finanziario eventualmente non impiegate dai Comuni nel medesimo anno possono essere impiegate, nel rispetto della normativa giuscontabile degli Enti locali, in un esercizio finanziario successivo per finanziare interventi comunque coerenti con le finalità del *Piano,* del *decreto di riparto* dell'esercizio finanziario di assegnazione, della *programmazione* regionale della relativa annualità. Dette risorse e i relativi interventi sono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 8.

8. Qualora un Comune non intenda utilizzare tutte o in parte le risorse statali ricevute a valere sul *Fondo,* ne dà formale motivata comunicazione alla Regione, a *DGOSFV-MIM*, all'ANCI e al *Tavolo* di cui all'articolo 11 e provvede alla restituzione delle stesse allo Stato secondo le modalità indicate da *DGOSFV-MIM.*

9. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio.

Articolo 4
(Riparto del Fondo)

1. Le risorse del *Fondo* sono ripartite annualmente tra le Regioni secondo i seguenti criteri e indicatori:

a) il 10% al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia nelle Regioni in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale dei posti dei servizi educativi per l'infanzia disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e due anni. Gli indicatori sono desunti dalle ultime tavole ISTAT pubblicate prima dell'adozione del singolo *decreto di riparto*;
b) il 50% in proporzione agli utenti dei servizi educativi per l'infanzia. Gli indicatori sono desunti dai dati trasmessi e aggiornati annualmente dalle Regioni nell'ultima rilevazione effettuata nel sistema informativo nazionale di cui all'articolo 10 prima dell'adozione del singolo *decreto di riparto.* Nelle more dell'attivazione del sistema informativo nazionale di cui al periodo precedente, il 50% delle risorse è ripartito in proporzione agli utenti dei servizi educativi per l'infanzia desunti dalle ultime tavole ISTAT pubblicate prima dell'adozione del singolo *decreto di riparto*;
c) il 20% in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e due anni. Gli indicatori sono desunti dal sito dell'ISTAT;
d) il 10% in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra tre e cinque anni. Gli indicatori sono desunti dal sito dell'ISTAT;
e) il 10% in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Gli indicatori sono desunti dai dati di "Rilevazioni sulle scuole – Dati generali" più recenti presenti sul sistema informativo del *Ministero.*

2. I *decreti di riparto* del *Fondo* sono adottati annualmente dal *Ministro* in conformità ai criteri e agli indicatori di cui ai commi precedenti.

3. I *decreti di riparto* sono adottati, di norma, nel mese di gennaio di ciascun esercizio finanziario, senza necessità di ulteriori Intese, fatti salvi i *decreti di riparto* adottati prima dell'avvio del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Articolo 5
(Programmazione regionale)

1. Le Regioni adottano, previa consultazione delle ANCI regionali, la *programmazione*, di norma pluriennale, degli interventi di cui all'articolo 3 nei limiti delle risorse di cui al *decreto di riparto* del *Fondo*, assolvendo all'onere di cofinanziamento regionale annuale previsto dall'articolo 6.

2. La *programmazione* è costituita da una delibera di Giunta regionale o da una direttiva interassessorile, nella quale siano chiaramente esplicitati**,** rispetto a ciascuna annualità delle risorse:

a) la ripartizione delle risorse statali tra le tre tipologie di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime previste ai commi 4 e 5 del medesimo articolo;

b) la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, suddivisa tra le tre tipologie di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, da cui si evince in modo chiaro e inequivocabile l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento annuale di cui all'articolo 6, adeguatamente documentato;

c) l'elenco puntuale dei Comuni beneficiari, in forma singola o associata, con i relativi codici fiscali e numeri di conto di Tesoreria;

d) l'importo del finanziamento statale assegnato a ciascun beneficiario;

e) la tipologia degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevista per ciascun beneficiario, comprensiva, per gli interventi che prevedono spese di investimento, del Codice Unico di Progetto;

f) le finalità perseguite dagli interventi previsti, di cui all'articolo 3, comma 3;

g) i Comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste.

3. I dati relativi alla *programmazione* sono riportati nelle schede riepilogative annuali di cui all'Allegato A, utili ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recanti le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del *decreto legislativo*. Tra il contenuto della documentazione politico-amministrativa di cui al comma 2 del presente articolo e i dati riportati nella scheda riepilogativa vi deve essere piena congruenza. La scheda riepilogativa viene trasmessa sia in formato Excel sia in formato pdf firmata digitalmente dal Direttore/dirigente responsabile.

4. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre di ciascun esercizio finanziario le Regioni trasmettono al *Ministero*, con un'unica comunicazione, la *programmazione* completa di tutte le risorse statali assegnate e di tutte le risorse stanziate a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 6, comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 e la scheda riepilogativa annuale di cui al comma 3 (Allegato A).

5. Per le Regioni destinatarie della *quota per il riequilibrio territoriale* di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la mancata trasmissione della *programmazione* regionale completa, come definita dai precedenti commi 1, 2 e 3, entro il 30 settembre dell'anno finanziario di riferimento delle risorse comporta la decadenza della *quota* stessa. La previsione di cui al periodo precedente non si applica per la *programmazione* delle risorse afferenti all'esercizio finanziario 2026.

6. Il *Ministero*, acquisita entro il termine del 30 settembre dell'anno finanziario di riferimento la *programmazione* completa e conforme a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, verificata la regolarità della posizione della Regione in relazione al monitoraggio di cui all'articolo 8, adotta il decreto di impegno delle risorse di norma entro i successivi trenta giorni.

7. Ferma restando la decadenza di cui al comma 5 della *quota per il riequilibrio territoriale* nel caso in cui non sia stata conclusa la *programmazione* comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1, 2 e 3, entro la chiusura dell'esercizio finanziario la *DGOSFV – MIM* dispone l'impegno delle risorse non programmate. Le risorse conservate nel conto dei residui sono assegnate alla medesima Regione nell'esercizio finanziario immediatamente successivo. L'erogazione delle risorse è comunque sospesa fino alla trasmissione della *programmazione* completa di tutti i suoi elementi, fermo restando il termine di conservazione dei residui corrispondente a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza delle risorse.

8. L'erogazione delle risorse è subordinata alla trasmissione, da parte della Regione, dei dati relativi al monitoraggio di cui all'articolo 8.

9. I Comuni individuati quali beneficiari delle risorse del *Fondo* ne programmano con atto formale la destinazione e le impegnano in bilancio entro centottanta giorni dalla riscossione.

10. Per le risorse che al 31 dicembre 2030, ultimo anno di vigenza del presente *Piano*, risultino non erogate saranno applicate le disposizioni in materia contabile in vigore nell'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 6
(Cofinanziamento regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del *decreto legislativo*, l'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 del presente decreto si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

2. Le Regioni finanziano annualmente, con risorse proprie della Regione o di fonte comunitaria, la programmazione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato attraverso il *decreto di riparto* per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c). Al cofinanziamento non concorrono altre risorse di provenienza statale, ancorché afferenti a capitoli di bilancio gestiti da altri Ministeri.

3. La previsione del cofinanziamento regionale di cui al comma 2 è condizione essenziale per accedere alle risorse del *Fondo*.

4. La Regione correda la *programmazione* degli atti amministrativi di programmazione delle risorse stanziate a titolo di cofinanziamento del *Fondo*. Dalla documentazione si evincono chiaramente sia l'ammontare delle risorse stanziate a titolo di cofinanziamento del *Fondo* per lo specifico esercizio finanziario, sia la provenienza regionale o comunitaria delle stesse, sia gli interventi programmati o attuati attraverso l'impiego di tali risorse per l'ampliamento, il consolidamento o la qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del *decreto legislativo* o delle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all'articolo 2, comma 5, del *decreto legislativo*.

Articolo 7
(Finanziamento con finalità di riequilibrio territoriale)

1. Le risorse corrispondenti alla *quota per il riequilibrio territoriale* di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) sono erogate ai Comuni delle Regioni individuate con il *decreto di riparto* previa acquisizione della *programmazione* comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5.

2. La mancata trasmissione entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 5, della *programmazione* corretta e completa, comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 e della documentazione atta a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo del cofinanziamento regionale di cui all'articolo 6, determina per la Regione la decadenza dall'assegnazione della relativa *quota per il riequilibrio territoriale*.

3. Le risorse corrispondenti alla *quota* oggetto di decadenza sono ripartite, a valere sul riparto per l'annualità successiva, tra le altre Regioni individuate dal medesimo *decreto di riparto* che non sono incorse nella decadenza della quota.

Articolo 8
(Monitoraggio della spesa per la realizzazione degli interventi)

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 7, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, gli Enti locali trasmettono annualmente alla propria Regione, secondo modalità dalla stessa definite anche con riferimento al sistema informativo di cui all'articolo 10, i dati necessari al monitoraggio in merito all'impiego delle risorse del *Fondo*. A tal fine gli Enti locali, sotto la propria esclusiva responsabilità finanziaria, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali e regionali ricevute, nonché le risorse comunali stanziate, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del *decreto legislativo*, per il concorso al finanziamento degli interventi previsti dal *Piano*. Le Regioni, verificato che i dati comunicati dagli Enti locali in merito all'impiego delle risorse siano completi e coerenti con la propria *programmazione* regionale, li convalidano e li trasmettono al *Ministero*. Tali dati, riepilogati nell'Allegato B, sono trasmessi nei termini fissati ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. Il monitoraggio regionale è riferito all'intero ammontare delle risorse del *Fondo* erogate dal *Ministero* ai Comuni, in forma singola o associata, all'intero ammontare delle risorse dichiarate dalla Regione a titolo di cofinanziamento in fase di *programmazione* e alle risorse stanziate dai Comuni per il concorso alla realizzazione degli specifici interventi. Il monitoraggio rende conto di eventuali scostamenti rispetto alla *programmazione* regionale, fermo restando l'obbligo della destinazione delle quote minime vincolate di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e della percentuale minima di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 6, comma 2. Il monitoraggio, di norma, è da intendersi correttamente svolto decorsi trenta giorni dall'acquisizione dello stesso senza che siano stati formulati rilievi dalla *DGOSFV – MIM*.

2. Qualora, entro il termine indicato dalla Regione per la trasmissione dei dati relativi al monitoraggio, un Comune individuato quale beneficiario dalla *programmazione* regionale non abbia programmato con atto formale le risorse statali del *Fondo* ricevute e non conferisca i relativi dati, la Regione, dandone contestuale informazione a *DGOSFV-MIM*, all'ANCI e al Tavolo di cui all'articolo 11, lo invita alla restituzione delle stesse allo Stato entro il termine di trenta giorni mediante versamento in conto entrate Tesoro dello Stato con trasmissione alla Regione e a *DGOSFV-MIM* della quietanza dell'avvenuto versamento. Nell'arco dei trenta giorni di cui al periodo precedente è data facoltà al Comune di provvedere alla programmazione e all'impegno delle risorse stesse, dandone

contestuale informazione alla Regione e a *DGOSFV-MIM*, nonché trasmettendo alla Regione i relativi dati per il monitoraggio.

3. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al monitoraggio di cui al comma 1 con riferimento agli interventi attuati con le risorse a carico del proprio bilancio.

4. La Cabina di regia di cui all'articolo 9, nel corso del periodo di vigenza del presente *Piano*, integra la scheda di raccolta dei dati di monitoraggio di cui al comma 1 con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi del *decreto legislativo* da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. Il monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'e.f. 2026 avviene attraverso l'invio dei dati entro il termine del 15 dicembre 2028.

6. Il monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'e.f. 2027 avviene attraverso l'invio dei dati entro il termine del 30 novembre 2029.

7. Il monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'e.f. 2028 avviene attraverso l'invio dei dati entro il termine del 30 novembre 2030.

8. Il monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'e.f. 2029 avviene attraverso l'invio dei dati entro il termine del 30 novembre 2031.

9. Il monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'e.f. 2030 avviene attraverso l'invio dei dati entro il termine del 30 novembre 2032.

10. La partecipazione ai monitoraggi è condizione per accedere al riparto delle risorse delle annualità successive. Fino all'acquisizione del monitoraggio completo e coerente con la *programmazione*, è sospesa l'erogazione delle risorse afferenti all'annualità successiva assegnate con il relativo decreto di riparto.

11. La *DGOSFV – MIM,* anche avvalendosi della collaborazione degli *USR,* e la Regione possono effettuare in qualsiasi momento verifiche a campione sull'utilizzo delle risorse da parte dei Comuni e sugli interventi attivati dagli stessi in relazione agli obiettivi e alle tipologie di intervento previsti dal *decreto legislativo*.

Articolo 9
(Cabina di regia)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è ricostituita presso il *Ministero* la Cabina di regia con funzioni di supporto, di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del *Piano*, anche con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, del presente decreto.

2. La Cabina di regia è costituita con decreto del *Ministro*, è presieduta dal Direttore generale *pro tempore* della *DGOSFV – MIM* ed è composta da rappresentanti del medesimo *Ministero*, scelti tra le Direzioni generali coinvolte nell'attuazione di una o più misure legate all'ampliamento, al consolidamento, alla qualificazione del sistema integrato di educazione e di istruzione e del *Piano*, e da quattro rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Cabina di regia resta in carica fino al termine di vigenza del presente Piano di azione nazionale.

3. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre

utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

Articolo 10
(Sistema informativo nazionale dei servizi educativi per l'infanzia)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lett. e) del *decreto legislativo*, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per assicurare lo scambio di dati e informazioni tra *Ministero*, Regioni, Province autonome ed Enti locali entro settembre 2027 è attivato, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, il sistema informativo nazionale dei *servizi educativi per l'infanzia* cui aderiscono obbligatoriamente i servizi educativi autorizzati dagli Enti locali corrispondenti alle tipologie di cui all'articolo 2, comma 3, del *decreto legislativo*.

2. Il sistema informativo nazionale è popolato e annualmente aggiornato, attraverso la trasmissione di flussi dati per le Regioni provviste di un proprio sistema informativo o attraverso l'inserimento dei dati tramite funzioni *on line*, secondo le modalità, i tempi e i dataset concordati tra *Ministero*, Regioni, Province autonome ed Enti locali.

Articolo 11
(Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano)

1. Presso ciascun *USR* è attivo un Tavolo paritetico di confronto fra Regione, Comuni e *Ministero* (d'ora in poi "*Tavolo*"), istituito con decreto del Direttore generale, con il compito di coordinare e monitorare le fasi di attuazione del *Piano* nel relativo territorio, con riferimento agli obiettivi di cui agli articoli 4, 12 e 14 del *decreto legislativo*. Il *Tavolo* svolge compiti consultivi e propositivi rispetto alle politiche regionali afferenti al *sistema integrato* zerosei. Il *Tavolo* è composto da rappresentanti della Regione, dell'*USR* e dell'ANCI regionale.

2. Il *Tavolo* è presieduto dal Direttore generale dell'*USR* o da un rappresentante della Regione, che è tenuto a convocarlo almeno tre volte l'anno. La convocazione può essere richiesta altresì da qualsiasi rappresentante istituzionale del *Tavolo.*

3. Nell'ambito dei lavori, il *Tavolo* può essere integrato da rappresentanti di altre istituzioni coinvolte nell'attuazione del *Piano*.

4. Il *Tavolo* può rappresentare alla *DGOSFV-MIM* criticità relative alla predisposizione della *programmazione* o all'effettuazione del monitoraggio.

5. Ai componenti del *Tavolo* e a coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, ai lavori dello stesso non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente *Piano* si applicano a valere sui riparti del *Fondo* per le annualità dal 2026 al 2030. Per le annualità precedenti trovano applicazione il Piano di azione nazionale di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021, nonché le disposizioni dei relativi decreti di riparto del *Fondo*.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente *Piano* si fa riferimento alle previsioni di cui al *decreto legislativo.*

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Prof. Giuseppe Valditara

GIUSEPPE
VALDITARA
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
14.10.2026
13:22:55
GMT+02:00

Allegati

Allegato A: scheda riepilogativa annuale della programmazione regionale

Allegato B: scheda di monitoraggio

Allegato C: nota metodologica per la compilazione delle schede di cui agli allegati A e B

Allegato D: indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici